

**REGOLAMENTO (CE) N. 1436/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1999**

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 37, paragrafo 6,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione da 1995/1996 a 2000/2001 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali; che per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio⁽³⁾, solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro;

(2) considerando che i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario; che questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna; che i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono ora disponibili per la campagna di commercializzazione 1999/2000; che occorre in questa fase aprire tale contingente per una parte della campagna; che, a causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre autorizzare

ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000 ad importare determinate quantità;

- (3) considerando che, ai sensi degli accordi succitati, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata; che occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 1999/2000;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000 sono aperti, nell'ambito della decisione 95/284/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione:

- a) un contingente tariffario di 260 500 t, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione, recante il numero d'ordine 09.4098;
- b) un contingente tariffario di 10 000 t, espresse in zucchero bianco e originarie della Repubblica dell'India, recante il numero d'ordine 09.4099.

Articolo 2

1. Un dazio ridotto speciale di 5,41 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione⁽⁴⁾, il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.8.1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 3.8.1995, pag. 18.